

Prot. 2012. 0779858 24/10/2012

Mittente : DI MARTINO ARCH. GIUSEPPE

Assegnatario : Settore prov.le del Genio Civile - Benevento -

Classifica : 15.1.19. Fascicolo : 7 del 2010



“ALLEGATO A”



**Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento LL.PP.
Settore Provinciale Genio Civile
Benevento**

COMUNE DI CUSANO MUTRI. Attraversamento di un tratto di alveo di piena ordinaria del Torrente
Titerno alla località Ferrarisi.
Richiedente: Sig. VELARDO Michelangelo.

Relazione R.D. N. 523/1904

PREMESSO:

- che con istanza presentata in data 11.11.2010, acquisita al prot. reg. n. 113725 dell'11.02.2011, il sig. Velardo Michelangelo ha richiesto, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, la concessione d'uso dell'area demaniale costituita dall'ex alveo del Torrente Titerno per creare il collegamento carrabile tra la sua proprietà e la S.P. 76 Mutria (Cerreto-Cusano Mutri);
- che all'istanza sono stati allegati i seguenti elaborati, a firma del geom. Remo Di Muzio:
 - ELABORATO N. 1 – Relazione tecnica;
 - ELABORATO N. 2 – Stralcio planimetrico catastale; planimetria stato di fatto; planimetria di Progetto; sezione trasversale di fatto A:A; sezione trasversale di progetto A:A; sezione longitudinale B:B; particolare strada di accesso;
 - ELABORATO N. 3 – Relazione paesaggistica; documentazione fotografica; rendering;
 - ELABORATO N. 4 – Documentazione fotografica;
- che con nota prot. n. 410812 del 24/05/2011 questo Settore, ad integrazione del progetto presentato, ha ritenuto necessario richiedere ulteriori elaborati tecnici;
- che con nota presentata in data 06/2011, acquisita al prot. reg. in pari data con n° 479072, il sig. Velardo ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:
 - marca da bollo da € 14,62;
 - atti tecnici richiesti;
 - autocertificazione normativa antimafia;
- che in riscontro alla nota prot. reg. n. 11895 del 05/01/2012 il signor Velardo Michelangelo con nota presentata in data 05/2012, acquisita al prot. reg. in pari data con il n. 381617, ha trasmesso la “Relazione geologica – studio idrologico ed idraulico”, a firma del geol. Antonio Valente;

CONSIDERATO:

- che la natura demaniale del Torrente Titerno configura la competenza di questo Settore alla valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento proposto, ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- che l'intervento prevede la realizzazione di un passo carrabile che collega, alla località Ferrarisi del Comune di Cusano Mutri, la proprietà del richiedente (particella 25 del foglio n. 33), con la S.P. Cerreto-Cusano (S.P. 76 Mutria);

Cher

- che il suddetto collegamento attraversa la residua area demaniale costituita dall'alveo di piena ordinaria del Torrente Titerno interposta (in sinistra idraulica) tra la suddetta strada provinciale e le proprietà private;
- che a partire dalla proprietà del richiedente il primo tratto del passo carrabile ha una larghezza costante di m 2,95 per poi raggiungere la strada provinciale con una larghezza di m 7,30; la lunghezza media complessiva dello stesso è pari a m 10,10;
- che, in particolare, per realizzare il suddetto attraversamento sono previste le seguenti opere e/o categorie di lavoro:
 - posa in opera di uno strato di pietrame dello spessore di cm 25, di un successivo strato di binder in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 5 e rifinitura con tappetino di usura dello spessore cm 3; il passo carrabile sarà delimitato da cordoletto in c.a. e fiancheggiato da guard-rail di protezione;
 - realizzazione, in corrispondenza della S.P. 76, di accesso carrabile con le stesse modalità del punto precedente;
 - superamento della cunetta laterale della S.P. con posa in opera di tubi in c.a. del diametro Ø 60 rinfianciati con cemento e sovrastante soletta in cls e rete elettrosaldata; la superficie in c.a. risulterà rifinita con binder e successivo tappetino;
- che stante alla natura dell'intervento, alla sua lunghezza ed alla sua larghezza, lo stesso non può essere considerato un "passo carrabile" ma è da considerarsi un vero e proprio collegamento stradale;
- che dalla consultazione della mappa catastale, il cui stralcio è stato reperito sul S.Ister dell'Agenzia del Territorio a cui il Settore ha ufficialmente accesso, l'intervento di cui si richiede la realizzazione ricade in alveo di piena ordinaria del Torrente Titerno;
- che, previa una prima fase istruttoria (relazione prot. reg. n. 703322 del 26.09.2012) l'Ufficio, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90 e ss. mm. ed ii., con nota prot. reg. n. 703671 del 26.09.2012 ha formalizzato il preavviso di rigetto dell'istanza comunicando i seguenti motivi:
 - i suddetti lavori sono da ritenersi ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523 del 25.07.1904, "*atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese*" e specificatamente: "*qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori*" (lettera g) del suddetto art. 96);
- che nei termini consentiti (10 giorni dal ricevimento della nota suddetta) l'istante ha fatto pervenire la nota datata 9.10.2012 – prot. reg. n. 738167 del 9.10.2012 con la quale si è limitato a richiedere una proroga dei termini per effettuare l'introduzione in mappa del frazionamento, relativo alla zona in esame, già agli atti del Catasto;
- che in definitiva con la nota suddetta non viene fornito alcun elemento utile atto a confutare quanto acclarato dall'Ufficio con il preavviso di rigetto di cui alla nota prot. reg. n. 703322 del 26.09.2012;

RITENUTO, pertanto,

- che la realizzazione dei lavori in discorso trova impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523,

SI E' DEL PARERE

- che la richiesta inoltrata dal signor Velardo Michelangelo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ai fini idraulici di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904, per realizzare l'attraversamento di un tratto di area demaniale costituita dall'alveo di piena ordinaria del Torrente Titerno, con un passo carrabile che collega la sua proprietà (particella n. 25 del foglio 33) alla S.P. 76 Cerreto-Cusano, non possa essere accolta per i motivi espressi nei precedenti considerato.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Di Martino

Giuseppe Di Martino